

Allegato f) – Schema di convenzione tra Regione Abruzzo e Banca Caripe spa – Gruppo Tercas.

**AIUTO DI STATO N. SA36906 (2013N) “AIUTO ALLA MARINERIA PESCARESE”
APPROVATO CON DECISIONE C(2014) 1319 DEL 11/03/2014.**

Convenzione recante disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse finanziarie

tra

Regione Abruzzo rappresentata ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 14/09/1999 b. 77 e s.m.i. da _____, Dirigente preposto al Servizio “Economia Ittica e Credito Agrario”, di seguito “Servizio”, della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, caccia e Pesca, Emigrazione della stessa Regione Abruzzo, con sede in Pescara Via Catullo n. 17, codice fiscale n. 80003170661

e

Banca CARIBE spa – Gruppo TERCAS, di seguito “Banca”, con sede legale e Direzione Generale in C.so Vittorio Emanuele II n. 102/104 di 65122 – Pescara, partita IVA e codice Fiscale 00058000688 rappresentata da

si conviene quanto segue

Articolo 1: Finalità

La presente Convenzione, approvata con DGR n..... del, stabilisce le modalità per l'attuazione delle Misure a favore della Marineria pescarese di cui all'aiuto n° SA36906 (2013N), approvato con Decisione comunitaria C(2014) 1319 del 11/03/2014 (di seguito “aiuto”).

Articolo 2 - Elementi legittimanti l'affidamento.

Tra le parti si da' rispettivamente atto che:

- 1) La presente convenzione è stipulata al di fuori della normativa regolante gli appalti, in quanto oggetto del rapporto sono prestazioni prive di onerosità;
- 2) la Banca ha presentato al Servizio la dichiarazione del possesso dei requisiti generali di partecipazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- 3) il Servizio ha eseguito la verifica della regolarità contributiva della Banca, accertandone la regolarità ai fini degli oneri previdenziali e assistenziali.

Articolo 3 : Obblighi dell'Istituto di Credito

La Banca provvede :

- a) a comunicare al Servizio, a mezzo posta elettronica certificata (.....), entro cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione:
 - ✓ la filiale/succursale incaricata delle operazioni che dovrà avere sede fisica ed operativa in Pescara;
 - ✓ generalità anagrafiche del/dei soggetti delegati ad operare sui conti sub b) e c), con gli estremi dei relativi codici fiscali;
 - ✓ i riferimenti del “punto di ascolto/informazione” al quale le Imprese di Pesca potranno rivolgersi per avere informazioni relative alla presente Convenzione;

ALLEGATO come parte integrante alla del-

parazione n. **4.02** del **19 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Pagina 1 di 5



- b) su richiesta del Dirigente del Servizio, ad aprire un conto corrente infruttifero e senza spese intestato alla Regione Abruzzo, denominato “Aiuto alla Marineria pescarese n° SA36906 (2013N)”, finalizzato a ricevere le somme destinate all’aiuto;
- c) su richiesta del Dirigente del Servizio, ad aprire specifici conti, infruttiferi e senza spese, da intestare alla Regione Abruzzo, che rechino ognuno l’evidenza di una singola Impresa di pesca beneficiaria dell’aiuto ;
- d) a ricevere dalle Imprese di Pesca beneficiarie, esclusivamente per il tramite degli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3, abilitati ad “Entratel”, le richieste di pagamento telematico dei modelli F24 da imputare ai predetti conti;
- e) a ricevere a mezzo mail dalle Imprese beneficiarie, esclusivamente per il tramite degli stessi intermediari, le scansioni dei modelli F24 cui le richieste di pagamento riferiscono ;
- f) a verificare, prima di eseguire il pagamento degli F24, che:
- l’Impresa sia inclusa nell’elenco dei soggetti beneficiari fornito dal Servizio;
 - i codici tributo riportati nel Mod. F24 trasmesso alla Banca con le modalità di cui alla predetta lettera d) corrispondano tutti ai codici che saranno specificati dal Servizio;
 - che i periodi di imposta indicati negli F24 siano:
 - successivi al mese di aprile 2013 per IVA e IRAP;
 - successivi alla data comunicata preventivamente dal Servizio per INPS, INAIL ex IPSEMA;
 - diversi dai periodi di “fermo pesca” obbligatorio disposti a livello Nazionale e preventivamente comunicati dal Servizio;
 - i pagamenti cumulativamente eseguiti per ciascuna Impresa di Pesca non eccedano l’importo massimo dell’aiuto ad essa spettante, come formalmente stabilito e comunicato alla Banca dal Servizio;
 - il Servizio non abbia comunicato la sospensione ovvero la revoca dei benefici spettanti all’Impresa;
- g) ad eseguire, entro la scadenza mensile stabilita per legge, i pagamenti dei modelli F24 risultati regolari all’esito delle verifiche di cui alla lettera f) accreditandoli, per quanto di pertinenza, sui conti di cui alla lett. c); nel caso in cui il predetto riscontro riveli, invece, anche un solo profilo di difformità, la Banca non esegue alcun versamento ed informa il Servizio, che autorizza la eventuale ripresa della corresponsione dell’Aiuto, ovvero comunica la revoca di esso;
- h) a comunicare tempestivamente ai beneficiari l’eventuale diniego del pagamento, onde rendere possibile ad essi la tempestiva oblazione a proprio carico;
- i) a trasmettere, a mezzo PEC, al Servizio, entro il giorno 20 di ogni mese:
- a. un elenco dei pagamenti cumulativamente eseguiti, a valere sui conti di cui all’articolo 3 lettera c), nello stesso mese per ciascuna Impresa di Pesca;
 - b. i formati elettronici (scansioni) dei Modelli F24 pagati ;
- j) a redigere, a conclusione dell’intervento, il conto finale, e su richiesta del Dirigente del Servizio, chiudere i conti e restituire alla Regione Abruzzo le eventuali economie, con le modalità all’uopo comunicate.

COPIA CONFORME



articolo 4: durata

Le prestazioni di cui all'articolo 3 , lettere da a) a h), dovranno essere svolte fino al 10 marzo 2017. Le operazioni di cui alla lettera i) dello stesso articolo dovranno compiersi nei tre mesi successivi alla predetta scadenza.

Articolo 5 : Obblighi della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, attraverso il Servizio, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione provvede a:

- a) trasmettere alla Banca l'elenco delle Imprese di Pesca beneficiarie dell'aiuto, con l'indicazione, per ciascuna, del massimale di cui possono godere nell'arco della durata della Convenzione, ai fini del versamento dei tributi e contributi codificati nell'articolo 3 lettera F);
- b) specificare i codici tributo/contributo ammessi ai benefici;
- c) disporre il versamento, in unica soluzione, sul conto corrente infruttifero dedicato all'intervento di cui all'articolo 3, lettera b), della somma di Euro 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila/00);
- d) trasferire nell'Avviso pubblico indetto ai fini dell'individuazione dei beneficiari dell'aiuto le prescrizioni di cui all'articolo 7.

Provvede inoltre a:

- comunicare eventuali successive sospensioni e/o revoche dei benefici disposte nei confronti di taluna delle Imprese di Pesca già indicate come beneficiarie;
- comunicare, a conclusione dell'intervento, le modalità di riaccredito alla Regione delle eventuali economie .

Articolo 6: corrispettivo delle prestazioni della Banca

Per l'espletamento del servizio di cui è convenzione alla Banca non è dovuto alcun corrispettivo né dalla Regione Abruzzo, né dalle Imprese beneficiarie dell'aiuto.

Articolo 7: Obblighi delle imprese beneficiarie

Alle Imprese beneficiarie competono i seguenti obblighi :

- 1) qualora non siano correntisti della Banca , sottoporsi ad una preventiva azione di censimento;
- 2) eseguire il pagamento dei tributi/contributi riconducibili all'aiuto con modelli F24 esclusivamente dedicati ai corrispondenti codici tributo;
- 3) eseguire l'oblazione dei modelli F24 sub 2) avvalendosi esclusivamente degli intermediari individuati dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3, abilitati ad Entratel;
- 4) effettuare le operazioni di cui al punto 3) entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese (se festivo, il giorno lavorativo antecedente) e trasmettere contemporaneamente alla Banca, attraverso gli stessi intermediari individuati al punto 3, a mezzo posta elettronica, le scansioni dei modelli F24 inseriti in Entratel ;
- 5) a pena di esclusione dai benefici e recupero integrale delle somme già utilizzate, non modificare, successivamente all'avvenuto pagamento, presso l'Agenzia delle Entrate ovvero presso INPS, INAIL ex IPSEMA, i codici tributo/contributo nonché i periodi di imposta indicati nei Modelli F24 inviati alla Banca secondo le modalità di cui ai punti 2-3-4 ;



Articolo 8: disposizioni generali

Eventuali sanzioni applicate all'Impresa per inesattezze nella compilazione dei modelli , ovvero errori commessi nel merito dei calcoli dei relativi tributi e contributi , sono di esclusiva responsabilità dell'Impresa. In caso di inserimento nei Modelli F24 di codici tributo e/o periodi non ammissibili, la Banca non esegue alcun versamento ed informa il Servizio, che autorizza la eventuale ripresa della corresponsione dell'Aiuto, ovvero comunica la revoca di esso.

Articolo 9: oneri per la sicurezza

Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non va redatto alcun documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); pertanto, con riferimento al disposto dell'articolo 279 comma 1 lettere b) e c) del DPR 207/2010, non vi sono oneri per la sicurezza da considerare.

Articolo 10: risoluzione anticipata

Sono causa di risoluzione anticipata della convenzione :

- 1) il sub-appalto;
- 2) il fallimento;
- 3) il mancato rispetto di taluno degli obblighi convenuti.

Articolo 11: arbitrato

Le parti concordano di consentire il ricorso all'arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Direzione regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale , Caccia e Pesca, Emigrazione, un secondo nominato dalla Banca, ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra i due membri come sopra indicati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pescara. Per eventuali controversie inerenti alla presente convenzione, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Pescara, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 12: rinvio

A tutti gli effetti per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 13: registrazione

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

COPIA CONFORME



Allegato f) – Schema di convenzione tra Regione Abruzzo e Banca Caripe spa – Gruppo Tercas.

Per la Regione Abruzzo – Servizio Economia
Ittica e Credito Agrario.

Per la Banca CARIFE s.p.a. – Gruppo Tercas
di Pescara

Nome e
Cognome:

Nome e
Cognome:

Luogo e
data di
nascita:

Luogo e
data di
nascita:

Titolo: Dirigente del Servizio Economia
Ittica e Credito Agrario

Titolo:

Firma:

Firma:

Luogo:

Luogo:

Data

Data

COPIA CONFORME

